

COMUNE DI ROCCA d'ASPIDE
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER L'USO

DEL

GONFALONE COMUNALE ¹⁾

(1)

- > Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 in data 27 luglio 2000;
- > Pubblicato all'Albo Pretorio del 31/07/2000 al 15/08/2000;
- > Reso esecutivo dal Co.Re.Co. Sez. Salerno con N.O. in data 09/08/2000 Verb. N. 63 Dec. 80;
- > Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 05 al 20 ottobre 2000.



Comune di Rocca d'Aspide

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER L'USO DEL

GONFALONE COMUNALE

ART. 1 - SCOPO E FINALITÀ

ART. 1 – GONFALONE COMUNALE

- Il Comune di Rocca d'Aspide ha il proprio Gonfalone.
- Il Gonfalone è una bandiera quadrangolare e scaccata in fondo, attaccata ad un bastone orizzontale sostenuto da un'asta metallica che porta nel suo campo l'arma o stemma del Comune.
- Il Gonfalone del Comune di Rocca d'Aspide è:
 1. il contrassegno della municipalità dell'Ente civico;
 2. uno degli emblemi araldici, legalmente riconosciuto, dopo lo Stemma e prima della Bandiera Comunale;

ART. 2 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- Il presente Regolamento disciplina l'uso del Gonfalone del Comune, in applicazione della normativa araldica e legislativa stabilita:
 - dal Regio Decreto 5 luglio 1986 n. 314 articoli 46 e 72,
 - dal Regio Decreto 21 gennaio 1929 n. 61 articoli 39 e 101,
 - dal Decreto Legislativo 7 giugno 1943 n. 651 articolo 31;
 - dal Decreto Legislativo 7 giugno 1943 n. 652 articoli 5 e 57,
 - dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 articolo 6,
 - dall'articolo 4 dello Statuto Comunale,
- in conformità all'evoluzione della materia.

ART. 3 – CONCESSIONE E DESCRIZIONE

- Il Gonfalone del Comune di Rocca d'Aspide, di proprietà esclusiva dell'Ente:
 1. è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 24 febbraio 1995, trascritto il 22 marzo 1995 nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato e registrato il 22 aprile 1995 a pagina 25 anno 1995 del Registro dell'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 2. è descritto così, in araldica: *“drappo partito di rosso e di verde, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma con la iscrizione centrale in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”;*
 3. è depositato, in originale miniatura, nell'Archivio del Comune. Copia di esso è conservato presso l'Archivio centrale dello Stato in Roma.

ART. 4 – MODIFICHE

Il Gonfalone Comunale non può essere modificato.

Ogni eventuale proposta di modifica che si ritenesse apportare all'attuale Gonfalone, deve essere corredata da relazione illustrativa di ogni caratteristica che si intende modificare. La relazione, in particolare, deve esplicitare la validità delle argomentazioni sostenute sotto il profilo araldico, legislativo, storico e culturale nonché le motivazioni che giustificano le variazioni da introdurre. La proposta di modifica, per essere accolta, deve essere approvata dal Consiglio Comunale con voto favorevole di almeno i tre/quarti dei Consiglieri assegnati. Acquisita la volontà del Consiglio, in caso di esito favorevole, la domanda di modifica deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento della modifica approvata e l'emissione del conseguente Decreto dal Presidente della Repubblica.

ART. 5 – CAMPO DI ESPOSIZIONE

Il Comune nell'uso dei propri distintivi araldici tradizionali espone il Gonfalone civico.

Il Gonfalone Comunale è esposto nell'Ufficio del Sindaco e nell'Aula delle adunanze del Consiglio. Altri esemplari, possono essere esposti nell'Ufficio del Comandante della Polizia Municipale e nelle sedi delle Istituzioni presenti sul territorio comunale.

Deve essere esposto nella "Sala degli Emblemi e dei Vessilli" che l'Amministrazione potrà allestire anche fuori della Casa Comunale.

Al Gonfalone del Comune deve essere data adeguata pubblicità per favorire l'ampia divulgazione e la migliore conoscenza.

ART. 6 – SCOPO E FINALITA'

Il Gonfalone Comunale, attraverso i suoi numerosi dettagli simbolici, ha lo scopo di esprimere in forma esteriore visibile i radicati sentimenti storici, civici, unitari e di aggregazione dei cittadini roccesi e trova risponidenza nella coscienza collettiva degli stessi.

Il Gonfalone Comunale accomuna l'intera collettività cittadina ed esprime il valore morale che l'Ente civico è tenuto ad assicurare in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi, di cui l'Ente stesso è depositario.

L'impiego del Gonfalone Comunale in ogni azione:

1. nelle funzioni pubbliche, implica:

- a) la piena adesione dell'Ente civico agli scopi della manifestazione;
- b) la partecipazione unitaria della comunità alla cerimonia;

2. nelle manifestazioni pubbliche, deve essere ispirato:

- a) a rappresentare l'Ente nella sua interezza;
- b) ad avvalorare gli avvenimenti;
- e) a solennizzare le cerimonie.

ART. 7 – USO AUTORIZZATO

L'uso del Gonfalone civico è riservato solo al Comune: non può essere consentito a nessun altro, se non espressamente autorizzato.

È consentito l'uso del Gonfalone Municipale e dei vessilli Comunali nelle ricorrenze in cui:

1. è permesso l'uso o l'esposizione della Bandiera Nazionale;
 2. l'interesse locale è da ritenere legittimo per lunga tradizione.
- L'uso del Gonfalone Comunale è dovuto in occasione di avvenimenti di particolare importanza o solennità nazionali o locali, ossia durante le cerimonie che riguardano le seguenti ricorrenze:
- a) Anniversario del Concordato con la Santa Sede: 11 febbraio;
 - b) Processione del Venerdì Santo;
 - c) Anniversario della Liberazione: 25 aprile;
 - d) Festa del Lavoro: 1° maggio;
 - e) Festa Nazionale della Fondazione della Repubblica: 2 giugno;
 - f) Processione del Corpus Domini;
 - g) Processione della Festa dei Santi Patroni - Santa Sinforosa e San Getulio: 18 luglio;
 - h) Festa dell'Insurrezione di Napoli: 28 settembre;
 - i) Festa dei Santi Patroni d'Italia (S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena): 4 ottobre;
 - j) Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate: prima Domenica di novembre;
 - k) Manifestazioni socioculturali di valenza sovracomunali;
 - l) Commemorazione di lutto cittadino;
 - m) Onoranze funebre di Amministratori e Dipendenti comunali;
 - n) Onoranze funebre di Autorità istituzionali che hanno operato o nati in Rocca d'Aspide.

Il Sindaco può disporre che sia esibito il Gonfalone Comunale e/o con la Bandiera Comunale nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni o ricorrenze e, ogni qualvolta, sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente civico ad una particolare iniziativa.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI PER L'USO

Il Comune può assumere anche il ruolo di sponsor, in relazione a manifestazioni e iniziative realizzate da privati, mettendo a disposizione il proprio Gonfalone come segno distintivo, in forma gratuita o a pagamento in funzione dell'interesse pubblico o privato.

La Giunta Comunale, su domanda diretta al Sindaco completa degli elementi di identificazione del richiedente e dello scopo e finalità della richiesta, può autorizzare l'utilizzo e/o la riproduzione del Gonfalone per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse in ogni caso, in osservanza delle disposizioni di legge, in particolare, di quelle relative alla materia araldica. L'autorizzazione è rilasciata in forma scritta con indicato la specifica finalità accolta. L'autorizzazione è firmata dal Sindaco ed, in caso di assenza, dal Vice Sindaco. Cessati i motivi della concessione, l'autorizzazione decade.

ART. 9 – MODALITA' D'USO

In concomitanza d'uso del Gonfalone Comunale con la Bandiera Nazionale, questa avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto.

Nei festeggiamenti, nelle cerimonie e nelle funzioni pubbliche locali, il Gonfalone del Comune dovrà:

1. dare precedenza solo alla Bandiera Nazionale;
2. occupare il posto d'onore, a destra o in mezzo, se presenti emblemi di altri Comuni;
3. precedere in ogni modo sempre tutti gli altri emblemi civili presenti.

Nei festeggiamenti, nelle cerimonie e nelle funzioni pubbliche fuori del proprio territorio, l'uso del Gonfalone Comunale dovrà rispettare l'importanza gerarchica degli altri Gonfaloni civici presenti.

ART. 10 – DIVIETI E SANZIONI

A tutela del patrimonio civico, storico, culturale, sentimentale, civile e morale che il Gonfalone Comunale esprime e rappresenta, è vietato usare lo stesso senza autorizzazione.

Non è consentito l'uso del Gonfalone Comunale durante manifestazioni ispirate a finalità politiche di parte o che non siano espressione degli interessi dell'intera comunità locale.

Durante le cerimonie solenni nazionali e locali, riportate nel precedente articolo 7, è vietato l'uso di qualunque emblema o vessillo o drappo o festone o gagliardetto o stendardo o pennone o insegna non riconosciuto ed autorizzato a norma di legge, sia in ambienti chiusi che all'aperto.

L'uso illegittimo del Gonfalone Comunale è disciplinato dalla legge.

In presenza di illeciti nell'uso del Gonfalone Comunale o di danni arrecati allo stesso o di divieti stabiliti, in ogni caso, le autorità di vigilanza dovranno:

- a) provvedere alla immediata rimozione e sequestro dell'emblema rinvenuto;
- b) chiedere ai responsabili il risarcimento di eventuali danni arrecati;
- c) segnalare le infrazioni accertate alle autorità giudiziaria per i provvedimenti consequenziali previsti dalla legge.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non sanzionate da leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei responsabili, da centomila a un milione di lire.

ART. 11 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La gestione amministrativa dell'uso del Gonfalone Comunale, ed ogni procedimento che esso comporta, in assenza dell'Ufficio per le Cerimonie, è assegnata al Corpo della Polizia Municipale, in applicazione del presente Regolamento.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

In attuazione del comma 2 del punto 6 dell'articolo 4 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento disciplina l'uso del Gonfalone Comunale nel quadro della materia araldica ed in conformità a quanto sancito dalla normativa e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto non previsto, si rinvia alle leggi di principio, alla normativa ed alle disposizioni in vigore, con particolare riguardo alle leggi statali che disciplinano la materia araldica.